

C72402/20

Avv. GIUSEPPE CARRATELLI
c.f. CRRGPP88T07D086J
Via Sabotino, 55 - 87100 COSENZA (CS)
Tel. 0984/27842/24271 - Fax 0984/75759
pec: giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it
mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

Urgente (S)
Etx AM
COPIA
per la notifica
18 SET 2020
7520

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA**

CATANZARO

RICORRE

l'Associazione Culturale Cosenza Autentica, con sede legale in Cosenza, via A. Scopelliti n. 1, Codice Fiscale 98101650780 - P.IVA 03382550782; in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Melicchio Giulio, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Schipani n. 110, nello studio dell'Avv. Mariagemma Talerico, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Carratelli (c.f. CRRGPP88T07D086J) del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza alla via Sabotino n. 55, che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it

CONTRO

REGIONE CALABRIA, P.IVA 02205340793, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale;

E NEI CONFRONTI DI

Associazione culturale G. Rossini - Posizione: 19° in graduatoria

Associazione La Fabbrica del Suono - Piccolo Coro Rendano - Posizione: 20° in graduatoria

Associazione Coro Parrocchiale Shalom - Cantiluna - Posizione: 9° in graduatoria

PER L'ANNULLAMENTO

-previa emissione di misura cautelare collegiale- del:

- a) DECRETO DIRIGENZIALE "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" N°. 6633 del 22/06/2020 e relativi elenchi allegati, con il quale è stata confermata la posizione in graduatoria della domanda proposta dall'associazione ricorrente, con conseguente impossibilità di ottenere il finanziamento richiesto, , e dell'atto istruttorio oggetto di detta conferma (doc.1);
- b) DECRETO DIRIGENZIALE "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" N°.1396 del 13/02/2020, e relativi, e dei relativi elenchi allegati, con cui veniva pubblicata la graduatoria provvisoria (doc.2);
- c) verbale n.8 del 6.11.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali (doc.3);
- d) verbale n.30 del 9.4.2020 della Commissione di valutazione proposte progettuali (doc.4);
- e) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui si esprimono i punteggi delle associazioni controinteressate;
- f) diniego di accesso agli atti relativi alle domande presentate da Associazione culturale G. Rossini – Posizione: 19° in graduatoria; dall'Associazione La Fabbrica del Suono – Piccolo Coro Rendano – Posizione: 20° in graduatoria; Associazione Coro Parrocchiale Shalom – Cantiluna – Posizione: 9° in graduatoria (doc.5) ed ai relativi verbali di valutazione;
- g) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;

FATTO

L'associazione ricorrente, ha inoltrato domanda (doc.6) per accedere alle agevolazioni previste dall'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il

rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria" - annualità 2019 (doc.7).-

L'art.14 del predetto avviso pubblico, per come riportato a pagina 27, prevede che: *"Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, sarà possibile presentare eventuali istanze di riesame al competente Settore che provvederà a trasmetterle alla Commissione di Valutazione."*-

In data 13.02.2020 veniva adottata, col decreto pure impugnato, la predetta graduatoria provvisoria, con cui l'odierna ricorrente veniva inclusa nell'elenco delle proposte ammissibili (allegato A), tuttavia, a causa del punteggio conseguito, veniva collocata al ventinovesimo posto ed il progetto risultava "non finanziabile per esaurimento risorse".-

Pertanto, in ossequio all'art.14 del predetto avviso pubblico, ed al principio generale stabilito dall'art.10 della L.241/90, l'associazione ricorrente inoltrava ben 20 pagine di osservazioni, denominate "domanda di riesame", corredate da documenti (doc. 8).-

Tuttavia, con il decreto del 22.6.2020 veniva pubblicata la graduatoria definitiva, con la quale veniva semplicemente confermata la graduatoria provvisoria, senza valorizzare e/o confutare in alcun modo le osservazioni formulate dall'odierna ricorrente, la quale proponeva quindi accesso agli atti, avendo verificato che altre associazioni, che hanno presentato dei progetti di qualità decisamente inferiore rispetto a quello dell'associazione Cosenza Autentica, risultavano collocate in posizione migliore e quindi i loro progetti (si ripete, qualitativamente inferiori rispetto a quello presentato dall'odierna ricorrente) rientrano fra quelli

finanziabili dalla Regione Calabria.-

A seguito di istanza di accesso agli atti (doc.9), l'odierna ricorrente veniva in possesso dei verbali della commissione giudicatrice del 6.11.2019 e del 9.4.2020 (docc.3-4), da cui risultava evidente che la commissione giudicatrice non ha correttamente valutato il progetto dell'associazione Cosenza autentica, e, soprattutto, che non risultavano valorizzate e/o confutate in alcun modo le osservazioni proposte avverso la graduatoria provvisoria, poiché quest'ultima è stata completamente copiata nella graduatoria definitiva.-

Inoltre la Regione Calabria ha negato, senza alcuna valida ragione, l'accesso agli atti relativamente alle domande (ed ai relativi progetti) presentati dalle associazioni controinteressate; tale diniego (doc.5) viene quindi pure impugnato col presente ricorso.-

Ed infatti, le determinazioni della Regione Calabria e gli atti istruttori connessi, risultano del tutto illegittimi e meritevoli di annullamento per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE ART. 14 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN CALABRIA" - ANNUALITÀ 2019 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.10 L.241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE ART.3 L.241/1990

Preliminarmente si eccepisce la violazione ed erronea



applicazione dell'art. 10 della l. 241/1990 e dell'art.14 dell' Avviso Pubblico indicato in epigrafe, costituente *lex specialis*, (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 8/1/2016, n. 15; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 15/1/2014, n. 47).-

Ed invero, in ossequio alle previsioni dell'avviso pubblico (art.14 pag.27) l'associazione ricorrente, una volta presa visione della graduatoria provvisoria, ha proposto puntuale istanza di riesame (doc.8), controdeducendo, ampiamente ed esaustivamente, alle valutazioni della commissione, motivando su tre aspetti: 1. Obiettivi e Risultati sinonimi di opportunità per il territorio e rilancio culturale; 2. Attività culturali correlate al Festival e ampiezza/rilevanza; 3. Qualità artistica del progetto e capacità organizzativa;-

Dal verbale n.30 del 9.4.2020, si evince che la commissione ha deliberato in merito alla domanda di riesame presentata dall'associazione ricorrente tramite l'applicazione whatsapp, piattaforma che certamente non consente di valutare in maniera precisa alcun tipo di documento, figuriamoci la corposa istanza di riesame presentata dall'associazione ricorrente.-

Ed invero, né nel provvedimento a cui è allegata la graduatoria definitiva, né nel predetto verbale, è data rinvenire alcuna valutazione della domanda di riesame, poiché l'amministrazione si è limitata ad un mero generico richiamo a questa, senza alcuna confutazione, con svilimento dell'apporto partecipativo del privato, non emergendo nell'iter motivazionale dell'atto impugnato (e dal verbale della commissione valutatrice) le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato

stesso (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 02/04/2014 n.259).-

Pertanto, poiché l'amministrazione è venuta meno all'obbligo sancito dall'art.10 l. n.241/1990, ossia di valutare adeguatamente le argomentazioni e la pertinenza delle memorie presentate dal ricorrente, gli atti oggi impugnati vanno dichiarati illegittimi, con conseguente annullamento degli stessi.-

2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 12 L. 241/1990

Sussiste, altresì, il difetto di motivazione dei punteggi attribuiti, (cfr. T.A.R. Puglia-Bari sent. 13 settembre 2011, n. 1297; T.A.R. Puglia Bari, sez. III 21/10/2011 n. 1591) poiché anche nei procedimenti di tipo concorsuale preordinati alla concessione di finanziamenti pubblici deve affermarsi che nella fase di valutazione delle domande progettuali da parte di una commissione, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita solo quando sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (*ex multis* in riferimento alle gare d'appalto Consiglio Stato, sez. V, 03 dicembre 2010 , n. 8410, id. 29 novembre 2005 n. 6759, id.



29 dicembre 2009, n. 8833, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 16 novembre 2010, n. 4469).-

Ne consegue che l'Amministrazione non deve limitarsi ad attribuire il mero voto numerico, ma indicare in modo espresso le ragioni del giudizio svolto, se non in riferimento al contenuto delle singole voci (sub-criteri), quanto meno le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con indicazione numerica (Consiglio di Stato sez V 29 dicembre 2009, n. 8833 sempre in riferimento alle gare d'appalto).-

Tali coordinate interpretative, da tempo pacifiche nel settore dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, non possono non valere anche in riferimento ai procedimenti attributivi di vantaggi economici, anche in virtù dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.-

D'altronde, anche il diritto interno per evidenti ragioni di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa volta alla corresponsione di vantaggi economici, richiede, a norma dell'art. 12 l. 241/90, la "predeterminazione" in forma pubblica dei criteri e delle modalità a cui l'Amministrazione deve attenersi, che deve essere ragionevolmente contenuta nell'avviso pubblico, a pena di elusione dei suesposti principi.-

Nella fattispecie per cui è causa, la Regione Calabria mediante la commissione di valutazione si è limitata a stabilire generiche voci di valutazione in sede di bando, provvedendo poi con formula del tutto generica all'assegnazione del punteggio, non consentendone la ricostruzione dell'iter logico seguito, ai fini del necessario sindacato giurisdizionale di

legittimità.-

Ed infatti, l'avviso pubblico in argomento è volto "al sostegno all'organizzazione, alla gestione, alla formazione ed allo svolgimento dell'attività musicale (anche di tipo orchestrale e bandistico) nonché alla sua fruibilità e conoscenza da parte della collettività regionale, ivi compreso l'acquisto della strumentazione musicale di base, delle divise e degli spartiti musicali. **Le attività dovranno essere realizzate prevalentemente in beni culturali o ambientali, centri storici e borghi a vocazione turistica, perseguendo la finalità di qualificare la funzione culturale del bene medesimo.**".-

Ed allora non è dato capire perché le associazioni controinteressate risultano collocate in posizione migliore in graduatoria (risultando quindi finanziabili i relativi progetti) a fronte di evidenti e macroscopiche differenze, in senso negativo, rispetto al progetto presentato dall'associazione ricorrente, che peraltro è in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da RIGCERT, ente riconosciuto da ACCREDIA attestante il Sistema di Gestione di Qualità per la Gestione di beni culturali e storici quali musei, biblioteche e teatri, promozione di eventi e attività laboratoriali.-

Ed infatti, per come indicato nella domanda di riesame: (doc.8): "Il Progetto Festival "Antonio Vivaldi", giunto alla Sua terza edizione, è stato progettato e promosso dall'associazione culturale "Cosenza Autentica" a Castrovillari (CS) il 9, 16, 23 e 30 novembre u.s., riscuotendo successo e viva partecipazione in tutti gli eventi artistici e collaterali. Il Festival "Antonio





Vivaldi” è stato patrocinato dai seguenti enti pubblici: Provincia di Cosenza, Comune di Castrovillari, Parco Nazionale del Pollino e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Cosenza (si allega la documentazione di rilascio dei patrocini). Il progetto Festival “Antonio Vivaldi” ha ottenuto per l’annualità 2017 e 2018, nella medesima azione, il cofinanziamento dalla Regione Calabria. Sommariamente il Festival è diventato un caleidoscopio di saperi e sapori, con una ricca programmazione culturale di alto livello, che coniuga armoniosamente musica, arte ed enogastronomia. Lo scopo principale, pienamente raggiunto, è stato quello di far rivivere, valutare e promuovere i due beni storici, palcoscenici di forte impatto e cornici adatte al genere e alle finalità del Festival, oltre a sostenere in modo concreto i giovani under 30, artisti ben noti alla critica nazionale per la loro professionalità, i quali hanno raggiunto eccelsi risultati nel campo del concertismo antico/moderno internazionale, senza tralasciare l’importanza del territorio e delle sue eccellenze che hanno contribuito a rendere la terza edizione del Festival un’esperienza unica. Mettendo a confronto le proposte progettuali presentate nelle annualità 2017, 2018 e quella in corso, oggetto di riesame, è evidente il rapporto di crescita artistica, di opportunità per il territorio e i risultati ottenuti. Il Festival, così come affermato dal Sindaco di Castrovillari nel Comunicato stampa di chiusura degli eventi dedicati alla musica antica, è diventato oggi una realtà richiesta e attesa.”

Si richiama, quindi, il contenuto della domanda di riesame (doc.8), in cui sono stati evidenziati:

1. Obiettivi e Risultati sinonimi di opportunità per il territorio e rilancio culturale;
2. Attività culturali correlate al Festival e ampiezza/rilevanza;
3. Qualità artistica del progetto e capacità organizzativa.-

Mentre, da una semplice comparazione con le modeste associazioni controinteressate, si evince il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti, in quanto:

-L' Associazione Coro Parrocchiale Shalom – Cantiluna –
Posizione: 9° in graduatoria

Il “Coro Polifonico Parrocchiale Shalom” nasce negli anni ottanta nella parrocchia SS. Silvestro e Barbara **di Caulonia Marina** dalla fede di un gruppo di giovanissimi molto impegnati nelle varie attività della Parrocchia. Il suo scopo principale è quello di animare la Liturgia. Ha partecipato agli incontri diocesani dei cori parrocchiali della diocesi di Locri Gerace. Non ha un sito web ma solo un gruppo chiuso su Facebook, non ha Partita IVA e non possiede certificazione di Qualità ISO 9001.-

Il loro progetto si basa sull'evento “Dalla Solmisazione al Canto” nel quale sono previsti dei laboratori con artisti locali, al massimo di tiratura regionale, e dei concerti di musica sacra.

-L'Associazione La Fabbrica del Suono – Piccolo Coro
Rendano – Posizione: 20° in graduatoria

Il progetto presentato dall'Associazione La Fabbrica del Suono di Cosenza riguarda un concerto presso il Teatro Rendano di Cosenza promosso da un coro di voci bianche, con repertorio prevalentemente liturgico, composto da 60 minorenni.-



Il Coro in sé, così come si evince dalla pagina italiacori.it, è attivo da qualche anno (dopo anni di assenza dal palcoscenico) e si esibisce in manifestazioni organizzate dal Comune ovvero in concomitanza delle festività natalizie.

L'associazione è priva di P.IVA e di certificazione ISO 9001:2015. Non ha neanche un sito web.

Non ha una sala prova e una sede amministrativa/operativa.

Non ha attivato piani di comunicazione massivi: comunicati stampa, manifesti e locandine con relativa diffusione, dirette in streaming sui social, report fotografici, riprese video e riprese aeree con drone.-

- L' Associazione culturale G. Rossini – Posizione: 19° in graduatoria

L'associazione culturale G. Rossini svolge corsi musicali su Rende da alcuni anni. Non ha Partita IVA e non possiede certificazione ISO 9001. Di raro invita artisti di livello, sempre e comunque nell'ambito parrocchiale. Non ha attivato piani di comunicazione massivi: comunicati stampa, manifesti e locandine con relativa diffusione, dirette in streaming sui social, report fotografici, riprese video e riprese aeree con drone.-

Orbene, senza la necessità di investire un esperto sul tema, è del tutto evidente come la Regione Calabria abbia ritenuto più meritevoli le predette associazioni, nonostante siano evidenti le differenze (in negativo) col progetto proposto dall'Associazione Cosenza Autentica, sul punto si richiama il contenuto della domanda di riesame (doc.8).-

Di qui ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati per



eccesso di potere per illogicità della motivazione e per travisamento dei presupposti.-

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE). VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E 24, COMMA 7, DELLA L. N. 241/1990.

Con riferimento al diniego circa l'accesso agli atti delle domande presentate dall'associazioni controinteressate ed ai relativi verbali di valutazione, va ricordato che l'articolo 22, comma 2, della L. n. 241/1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza (cfr. T.A.R. Torino, Sez. I, 23 maggio 2014, n. 932).-

Ne discende che l'esercizio del suddetto diritto può essere compreso esclusivamente nelle ipotesi indicate dal legislatore, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge generale sul procedimento amministrativo.-

Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato formale istanza di accesso agli atti relativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990, al fine di tutelare in giudizio la propria posizione, ritenendo illegittime le valutazioni espresse dalla commissione.-

La fattispecie concreta non è sussumibile tra le ipotesi di esclusione del diritto di accesso contemplate nell'articolo 24, comma 1, della L. n. 241/1990.-



Peraltro, il diniego deve ritenersi illegittimo per violazione dell'articolo 24, comma 7, della L. n. 241/1990 ai sensi del quale *«deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»*.

Sostiene, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che *«Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere sicché, sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse; inoltre, una volta che l'istante abbia dimostrato il proprio interesse, è illegittimo il divieto di estrarre copia e la limitazione dell'accesso alla sola visione degli atti, che spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi»* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4286; T.A.R. Torino, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1458).-

In linea di principio, dunque, l'amministrazione detentrici dei documenti amministrativi, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009 n. 10838), esigenze che, nel caso di specie, non sussistono e che comunque non sono state motivate, atteso che la Regione si è

limitata a richiamare l'opposizione delle associazioni controinteressate.-

Il provvedimento di diniego di accesso agli atti non individua alcun concreto motivo di esclusione, limitandosi ad affermare l'esistenza di un'opposizione dei controinteressati (valutata positivamente, ma le cui ragioni non vengono indicate) che di per sé non può essere considerata ragione idonea ad escludere la reclamata ostensione, in quanto il rifiuto dei controinteressati, in base alle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, non è, di per sé, causa di deroga all'ordinario regime dell'accesso (cfr. TAR, Puglia, Bari, sez. I, sentenza 19/03/2019 n.405.).-

Pertanto è evidente che il diniego di accesso agli atti dovrà essere annullato perché illegittimo.-

IN VIA ISTRUTTORIA

La ricorrente chiede che codesto On.le TAR ordini alla Regione Calabria di depositare nel presente giudizio tutti gli atti del procedimento amministrativo in questione, con particolare riferimento alle domande presentate dalle associazioni controinteressate: Associazione culturale G. Rossini – Posizione: 19° in graduatoria; Associazione La Fabbrica del Suono – Piccolo Coro Rendano – Posizione: 20° in graduatoria; Associazione Coro Parrocchiale Shalom – Cantiluna – Posizione: 9° in graduatoria ed i relativi verbali di valutazione.-

ISTANZA CAUTELARE

La non ammissione della domanda di finanziamento formulata dalla ricorrente determina gravissimo ed irreparabile pregiudizio per l'associazione ricorrente, che si

vede così privata della possibilità di qualsivoglia prospettiva di sviluppo, con impossibilità a proseguire nelle proprie attività.-
Peraltro l'associazione ricorrente ha già contratto numerose obbligazioni per il progetto "Festival Vivaldi".-

Tanto, in uno all'evidente sussistenza del *fumus boni iuris* dei motivi di ricorso, legittima la ricorrente a richiedere ed ottenere, sentito il difensore in Camera di consiglio, la dovuta tutela cautelare, mediante la sospensione della efficacia del provvedimento di rigetto della domanda e l'emanazione di ogni conseguenziale statuizione positiva, idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, ovvero mediante "*remand*".-

§§§§§§



Per i motivi che precedono, e con espressa riserva di dedurne ulteriori e di presentare memorie difensive e documenti, ovvero di proporre motivi aggiunti una volta visionati tutti gli ulteriori atti del procedimento *de quo*, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale, sentito il difensore e concessa ogni opportuna tutela cautelare, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, perché illegittimi, gli atti impugnati, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.-

Dichiara che il contributo unificato da versare, in ragione della materia del ricorso, è pari ad € 650.-

Produce:

- 1) DECRETO DIRIGENZIALE "Registro dei decreti dei

Dirigenti della Regione Calabria" N°. 6633 del 22/06/2020;

- 2) DECRETO DIRIGENZIALE "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" N°.1396 del 13/02/2020;
- 3) verbale n.8 del 6.11.2019 della Commissione di valutazione;
- 4) verbale n.30 del 9.4.2020 della Commissione di valutazione;
- 5) diniego di accesso agli atti relativi alle domande presentate dalle contro interessate e dei relativi verbali di valutazione;
- 6) domanda associazione Cosenza autentica;
- 7) avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria" - annualità 2019;
- 8) domanda di riesame ex art.14 Avviso Pubblico, con allegati;
- 9) istanza di accesso agli atti e successiva integrazione;
- 10) visura camerale.-

Cosenza, 27.08.2020

Avv. Giuseppe Carratelli



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Giulio Melicchio, nato a Cosenza (CS) il 31.08.1991, residente in Ozzano dell'Emilia (BO) Via Claterna n. 51, nella qualità di Legale Rappresentante e Presidente dell'Associazione culturale Cosenza Autentica con sede legale in Cosenza (CS), Via Antonio Scopelliti n. 1, C.F. 98101650780 P.IVA 03382550782, per proporre ricorso al TAR avverso il "DECRETO DIRIGENZIALE "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" N°. 6633 del 22/06/2020", e per rappresentare e difendere l'associazione nel relativo giudizio, nomino difensore e procuratore speciale l'Avv. Giuseppe Carratelli (c.f. CRRGPP88T07D086J) del Foro di Cosenza, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.-
Eleggo domicilio in Catanzaro alla via Schipani n.110 nello studio dell'Avv. Mariagemma Talerico.-

Dichiaro di essere stata reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.-

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.-

Cosenza, li 7.7.8-2020

Giulio Melicchio, n. d.
ss. Cult. Cosenza Autentica
Via A. Scopelliti 1
87100 Cosenza
C.F. 98101650780
P.IVA 03382550782
è autentica

Avv. Giuseppe Carratelli



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Carratelli, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 28/17 rilasciata in data 4.10.2017, ho notificato, previa iscrizione al n. 27/2020 del mio registro cronologico, l'atto che precede a:

1)- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in CATANZARO (cap 88100), Viale Europa - Cittadella Regionale – Loc. Germaneto, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 78771342537-4 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza - Via Vittorio Veneto - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Giuseppe Carratelli



2)- **Associazione culturale G. Rossini – Posizione: 19° in graduatoria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rende (87036) alla via Carlo Carrà n. 58 – frazione Saporito, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 78771342536-3 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza - Via Vittorio Veneto - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Giuseppe Carratelli

3) **Associazione La Fabbrica del Suono – Piccolo Coro Rendano – Posizione: 20° in graduatoria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cosenza (87100) alla Piazza Valdesi, snc - ex Hotel Bologna, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 78771342535-2 spedita



dall'Ufficio Postale di Cosenza - Via Vittorio Veneto - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. ~~Giuseppe Carratelli~~

4) **Associazione Coro Parrocchiale Shalom – Cantiluna – Posizione:**
9° in graduatoria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede presso **Chiesa dei SS Silvestro e Barbara** in Caulonia –
RC- (89041) alla via San Silvestro, ivi trasmettendone copia conforme
all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n.
78771342534-1 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza - Via Vittorio
Veneto - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. ~~Giuseppe Carratelli~~



**NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI**
ai sensi della legge 21/1/94, n. 53

MITTENTE
AW. GIUSEPPE CARRATELLI
STUDIO LEGALE CARRATELLI
Professionisti Associati
Via Sabotino, 55 - 87100 COSENZA
Tel. 0984.27842/24271 - Fax 75759

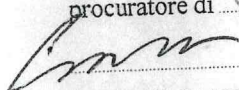
Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cosenza del 6.10.2017 nr. 98/17

N. 27/2020 del Registro Cronologico

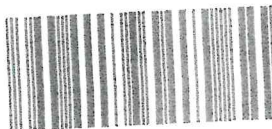
Firma dell'Avvocato notificante quale

procuratore di ASSOCIAZIONE CULTURALE
COSENZA AUTENTICA

APPLICARE SULLA BUSTA AG


RACCOMANTI

AG



78771342537-4

raccomandata

Posteitaliane

17.09.2020 17.19
CNR 010.02

0984.27842/24271

COSENZA

AVV. CARRATELLI

AVVERTENZE

Sulla presente busta debbono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno. La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1 - A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia o a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purchè trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere. Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A. R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

REGIONE CALABRIA, in persona
del Presidente della Giunta Regionale
in carica
Viale Europa - Catanzaro
Regionale - Joe. Germanetto
(88100) CATANZARO

